REGOLAMENTO (CE) N. 2221/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1550/94 recante modalità di gestione di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, previsto dall'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento con la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione [2] ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di taluni quantitativi di preparazioni destinate all'alimentazione degli animali che figurano nell'allegato, nel quadro dell'accordo intermedio concluso con la Bulgaria;

considerando che il 30 giugno 1994 la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con la Bulgaria [3], accordo che modifica l'accordo intermedio concluso con detto paese e che prevede talune misure compensative con effetto dal 1° luglio 1994; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1550/94 per poter aggiungere ai quantitativi indicati nell'allegato, per ciascuno dei tre anni compresi fra il 1° luglio 1994 ed il 30 giugno 1997, un quantitativo di 398,6 t a titolo di compensazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1550/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.
[2] GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.
[3] GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 71.

ALLEGATO

I quantitativi di prodotti importati dei codici NC indicati nel presente allegato beneficiano di una riduzione dei prelievi e dei dazi del 60 % nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997.

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi totali che possono essere importati nei seguenti periodi		
		dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2 828,6 t	3 018,6 t	3 198,6 t